

## Senato della Repubblica

1a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Disegni di legge congiunti in materia di attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati. Atto Senato n. 119, 902 e 1008

## **Presentazione**

L'Associazione Professionale delle Aziende di Trasporto Valori (ASSOVALORI) rappresenta le più importanti Aziende italiane che svolgono, in modo professionale, le attività di trasporto e gestione fisica dei valori, oltre alle attività di vigilanza previste dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/10.

Assovalori riunisce, dunque, gli Istituti di vigilanza (in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS) che operano anche in qualità di operatori non finanziari svolgendo attività di trattamento del denaro contante, tenuti a iscriversi in un apposito elenco della Banca d'Italia. Tale iscrizione sottopone gli operatori anche alla vigilanza della Banca d'Italia in materia di ricircolo delle banconote in euro (articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001) e in materia di normativa antiriciclaggio (articolo 7 del decreto legislativo n. 231/2007).

L'Associazione collabora attivamente con tutti gli interlocutori coinvolti nel settore del trasporto valori (Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Istituti di credito, Poste Italiane, grande distribuzione organizzata), nonché con le Associazioni di categoria presenti in Italia nel settore della vigilanza privata, allo scopo di rendere più efficienti e sicuri i servizi prestati definendo, in armonia con le leggi ed i regolamenti vigenti italiani e comunitari, l'attività delle Aziende e del personale addetto.

L'Associazione ha espresso un proprio rappresentante - in qualità di componente supplente - in seno alla Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'art. 134 TULPS, ed è altresì componente di OSSIF, il Centro di Ricerca dell'ABI sulla Sicurezza Anticrimine, partecipa ai lavori del COBAN, il Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro, nonché del Comitato Tecnico Permanente sulla criminalità predatoria, istituito presso il Ministero dell'Interno. A

C.F. 80417020585 - Part. I.V.A. 06446171008

Sede Operativa: Via della Scrofa. 117 - 00186

Sede Legale: Via Nazionale 214 - 00184 Roma



livello europeo è membro di ESTA - The European Cash Management Companies Association.

## Premessa

L'Associazione esprime apprezzamento per l'interesse del Legislatore nei confronti del settore dei servizi di sicurezza privata e vede con favore, in particolare, l'intento ambizioso di disciplinare in maniera organica le attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati, accorpando, in un'unica fonte legislativa, la disciplina presente nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nel Decreto Ministeriale 269/2010 e nella ulteriore normativa che disciplina il settore.

Con il presente documento, si intendono altresì sottoporre all'attenzione della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in un'ottica di piena collaborazione con le istituzioni, alcune considerazioni in relazione alle numerose criticità rilevate, in particolare, nel disegno di legge A.S. 1008.

Osservazioni in relazione al disegno di legge recante la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati (A.S. 1008)

L'articolo 2 del disegno di legge, che reca la disciplina generale delle autorizzazioni, prevede, tra le altre cose, che per le attività di vigilanza i contratti possano essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità del bene. A tal riguardo si rappresenta che l'attuale formulazione della norma potrebbe ingenerare diverse ambiguità in sede applicativa, considerato che le suddette attività di vigilanza vengono esercitate anche per i beni sottoposti a custodia giudiziaria. Fattispecie che dovrebbe essere, pertanto, considerata e ricompresa.

L'articolo 5 del provvedimento, avente ad oggetto il diniego, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, prevede tra le condizioni che possono rappresentare motivo di diniego o revoca della licenza, anche la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di quardie giurate o di altri operatori abilitati. In proposito, si osserva che in assenza di una determinazione dei criteri di proporzionalità, richiamati dalla norma, stante la disomogeneità dei diversi territori provinciali, vi è il concreto rischio di un'applicazione della normativa non uniforme, rimessa esclusivamente alle valutazioni discrezionali dei singoli prefetti, con evidenti criticità in termini di garanzia di equilibrio e concorrenzialità del mercato di riferimento.

L'articolo 6, che disciplina l'esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza, dispone che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possano, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o

Sede Operativa: Via della Scrofa, 117 - 00186

Sede Legale: Via Nazionale 214 - 00184 Roma



la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, oppure di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria, per la tutela dei beni di cui dispongono. Nel presente articolo del disegno di legge non vengono, a nostro avviso, adeguatamente richiamate le diverse tipologie di attività esercitabili, in via diretta, esclusivamente attraverso l'impiego di guardie giurate. Inoltre, va considerato che l'esercizio in maniera diretta dell'attività di sicurezza, non essendo effettuato da una azienda del settore della sicurezza sussidiaria, in grado di garantire la formazione del proprio personale, potrebbe essere svolto da dipendenti non dotati di adeguata formazione professionale. Tale ultimo elemento risulta ancor più critico in assenza di uno specifico chiarimento in relazione a quale tipologia di abilitazione sia necessaria per i dipendenti.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, della Commissione consultiva per le attività di sicurezza sussidiaria, che dovrà essere composta, tra gli altri, da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, designati a rotazione biennale. Occorre innanzitutto premettere che attualmente la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'art. 134 TULPS, presso il Ministero dell'Interno, è composta da 4 rappresentanti delle associazioni di categoria degli istituti di vigilanza privata. Il disegno di legge sembra prevedere soltanto due rappresentanti per l'intera categoria delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, sottodimensionando fortemente la rappresentanza del settore. Si rappresenta, inoltre, che non è ancora prevista la partecipazione di specifici rappresentanti del settore del trasporto valori, che presenta diverse peculiarità.

L'articolo 9 prevede che l'ambito provinciale delle licenze possa essere superato per talune attività, tra le quali, la gestione di sistemi di allarme su cose mobili. A tal proposito, non si comprende perché tale facoltà non sia estesa anche per la gestione di sistemi di allarme su cose immobili, come peraltro già previsto attualmente dalla normativa, considerata la gestione centralizzata dei vari sistemi di allarme degli immobili nel territorio. In assenza di tale estensione, l'Istituto di vigilanza dovrebbe implementare un sistema di gestione in ciascuna **provincia**, con evidenti aggravi da un punto di vista operativo ed economico.

Infine, in relazione all'articolo 12, che disciplina la nomina delle guardie giurate prevedendo che la stessa duri un anno e sia rinnovabile, si rappresenta che la durata della nomina è attualmente di due anni. Un'eventuale riduzione ad un anno rappresenterebbe un onere maggiore non soltanto per chi richiede la nomina, ma anche un aggravio burocratico ulteriore per gli uffici preposti al suo rilascio. Nell'articolo, viene inoltre disposto che l'approvazione e il giuramento non siano necessari per le guardie giurate iscritte nell'apposito registro nazionale tenuto dal Ministero dell'interno. Si coglie l'occasione per rilevare come un apposito

Sede Operativa: Via della Scrofa, 117 - 00186

Sede Legale: Via Nazionale 214 - 00184 Roma



registro da tenere presso il Ministero dell'Interno sia già attualmente previsto, ma mai effettivamente istituito.

## Conclusioni

Pur comprendendo la ratio del disegno di legge in commento e apprezzando l'intento di dotare il settore di una fonte legislativa primaria organica, si auspica che il Legislatore intenda superare le criticità sopra esposte. A tal fine, l'Associazione si rende disponibile a offrire il proprio contributo tecnico per gli ulteriori approfondimenti necessari.